

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 37-11865

**Art. 2, comma 6, della L.R. 3/2004 - Modalita' per l'espletamento dell'attivita' di monitoraggio delle forme associative destinatarie di contributi regionali e "regionalizzati".**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di stabilire con il presente provvedimento le modalità in base alle quali dare attuazione all'attività di monitoraggio, prevista con le DD.GG.RR. n. 22-9069 e n. 50-9096 del 1° luglio 2008 di approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, rispettivamente, regionali e "regionalizzati";

- di disporre che tale attività di monitoraggio sia attuata come di seguito indicato:

1) il monitoraggio comporta la verifica, sulla base del relativo bando, dell'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo stesso e delle reali modalità di gestione associata, attraverso l'analisi della documentazione organizzativa (statuti, regolamenti, deliberazioni, decreti, determinazioni, contratti, convenzioni) e finanziaria (impegni di spesa, accertamenti di entrata, mandati di pagamento, reversali di incasso);

2) l'attività di monitoraggio è effettuata, "a campione", dal Settore regionale "Rapporti con le Autonomie locali" (di seguito denominato Settore), entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo e comunque dopo l'approvazione del rendiconto della gestione da parte della forma associativa interessata, nei confronti delle forme associative destinatarie di contributi regionali e/o "regionalizzati", a partire dall'anno 2008.

Le forme associative beneficiarie di contributo regionale e di contributo "regionalizzato" sono assoggettate a monitoraggio, previa individuazione mediante sorteggio;

3) in deroga al principio generale di cui al punto 2, tutte le forme associative beneficiarie di contributo regionale "maggiorato" sono assoggettate a monitoraggio nell'anno successivo alla concessione del medesimo;

4) l'individuazione delle forme associative da sottoporre a monitoraggio avviene nel seguente modo:

il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione di tre elenchi delle forme associative finanziate per ogni provincia, rispettivamente identificati in (1) Unioni di comuni, (2) Comunità montane e (3) Convenzioni e Consorzi, ed assegna una numerazione progressiva ad ogni forma associativa contenuta in ciascun elenco. Provvede alla numerazione progressiva e piegatura di fogli, non distinguibili gli uni dagli altri, fino alla corrispondenza del totale delle forme associative da sottoporre a monitoraggio per ogni elenco formato ed all'inserimento di ciascun gruppo di fogli in urne distinte per tipologia di forma associativa e in base ai seguenti accorpamenti per provincia: Alessandria e Asti / Biella e Vercelli / Novara e Verbano-Cusio-Ossola / Torino / Cuneo. Successivamente procede all'estrazione a sorte di almeno una forma associativa per ogni urna, ed infine provvede ad associare i numeri estratti alla denominazione delle forme associative, così come numerate in precedenza.

5) delle operazioni di cui al precedente punto è redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento conservato agli atti del Settore;

6) l'avvio del procedimento di monitoraggio è comunicato alla forma associativa interessata nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7/2005. La verifica ha luogo non prima di 15 giorni dal dall'avvenuta comunicazione. Il termine per la conclusione del procedimento di cui trattasi è fissato in gg. 90 e viene sospeso in pendenza della richiesta di integrazioni o chiarimenti. L'attività di monitoraggio, debitamente verbalizzata, è realizzata nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

7) l'attività è compiuta da un numero minimo di due funzionari regionali, recandosi presso la sede legale o, qualora distinta da essa, presso la sede operativa della forma associativa, ovvero del comune capofila nel caso di convenzione di comuni. L'attività comporta la verifica, sulla base del relativo bando, dei provvedimenti amministrativi collegati al finanziamento concesso, e in particolare: documentazione organizzativa (statuti, regolamenti, deliberazioni, decreti, determinazioni, contratti, convenzioni) e finanziaria (impegni di spesa, accertamenti di entrata, mandati di pagamento, reversali di incasso). La forma associativa sottoposta a monitoraggio può presentare una relazione esplicativa ed illustrativa sia dei predetti documenti sia dell'attività di gestione associata.

La verifica si conclude con apposita relazione, sottoscritta dai funzionari regionali che hanno condotto la stessa, nella quale, a fronte delle attività compiute, si dà atto della sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del/i finanziamento/i. La relazione viene trasmessa alla forma associativa interessata, la quale, in caso di accertamento di insussistenza dei presupposti per la concessione del/i finanziamento/i, può presentare, entro 15 gg. dal ricevimento della relazione stessa, le proprie controdeduzioni.

8) qualora, in esito all'effettuazione del monitoraggio, si debba provvedere alla revoca dei contributi, si procederà ai sensi del punto 9 delle DD.GG.RR. n. 22-9069 e n. 50-9096 del 1° luglio 2008;

9) è istituito un tavolo permanente di informazione e di concertazione con le associazioni delle Autonomie locali con lo scopo di verificare le risultanze dell'attività di monitoraggio compiuta ai sensi del presente provvedimento, anche al fine di accertare le problematiche inerenti la gestione associata delle funzioni e dei servizi in un'ottica di costante supporto tecnico-giuridico alle forme associative;

- di stabilire che i criteri e le modalità di "monitoraggio" rimarranno in vigore sino all'adozione di un nuovo provvedimento, qualora si renda necessario apportare modifiche agli stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)